Proposta di legge n. 280/9 di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale - finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002"

NORMATIVA CITATA NEGLI ARTICOLI DEL COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2012

7 dicembre 2011

Proposta di legge n. 280/9 di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale - finanziario Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012"

Art. del Collegato	Normativa citata	Pag. di riferimento nel dossier di documentazione
1	Art. 9 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150	2
2	Art. 1 legge regionale 11 agosto 2010, n. 22	3
3	Art. 40 bis e 40 ter legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 Art. 9 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150	5 2
4		
5	Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 Art. 52, c. 5 legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8Art. 54, c. 2 legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8	6 23 24
6	Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118	6
7	Artt. 5, 6, 7 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	8
8	Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118	6
9	Art. 11, c. 1, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	10
10		
11	Art. 19, c. 1 legge 29 dicembre 2010 n. 34 Art. 35 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Art. 18 L. 05/01/1994 n. 36 Art. 37 c. 7 legge regionale 13 aprile 1995 n. 16 Art. 19, c. 2 legge regionale 29 dicembre 2010 N. 34	25 26 27 29 25
12	Art. 37, c. 7 legge regionale 13 aprile 1995 n. 16	31
13	Art. 9 c. 1 legge regionale 31 dicembre 1971 n. 1	33
14	Art. 1 legge regionale 10 aprile 1995 n. 11	34
15	Artt. 1, 2, 3, 5, 7 ter legge regionale 28 agosto 2000 n. 16	35
16	Art. 27 legge regionale 29 dicembre 2010 n. 34 Art. 1, c. 1 decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262	37 39
17	Art.874 codice della navigazione	44
18	Artt. 3, 4,5, 6, 7, 8, 9,12,art. 20 legge regionale 15 marzo 2002 n.15 artt. 2,8, 15, 16, 17, 18, 24, 28 legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 art. 43 legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 Art. 13 legge regionale 12 dicembre 2008 n. 40	45 50 55 57
19	Art. 15 legge regionale 19 aprile 1985 n. 17 Art. 4 legge regionale 12 giugno 2009 n. 19	58 59
20	Art. 17, c. 8 legge regionale 25 novembre 1996 n. 32 Legge regionale 5/05/1990 n. 40 (ABROGATA)	60
21	Artt. 5, 8, 12, 14, 15, 16, 17, art. 20,42,43,44 Legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 Art. 10 l.r. 22/2010	62 69
22	Art. 10, Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 Art. 10 , c. 3 bis Legge regionale 13 maggio 1996 n. 8	70 72
23	Artt. 7, 26, 27 Legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8	76
24	Art. 18 legge regionale 12 giugno 2009 n. 19	79
25	Art. 25 legge regionale 13 giugno 2008 n. 15	81
26	Legge regionale 14 aprile 2004 n. 13	82
27		
28	Artt. 1, 7, 8 legge regionale 29 dicembre 2010 n. 34	83

29		
30	Art. 26 legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17	85
31	Artt. 87,88 par. 3 trattato CE Reg. CE n. 1998/2006	86 88
32		
33		
34	Art. 1,3, 4, 5, 6, 7 Legge regionale 29 marzo 1999 n. 8	92
35	Art. 22 legge regionale 26 febbraio 2010 n. 8 Art. 33 legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 Art. 2 legge regionale 16 ottobre 2008 n. 36	96 97 99
36	Art. 70 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112	101
37	Art. 4 legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8	102

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 [1].

Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Art. 9. *Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale*

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'*articolo 7* e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22
Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.
(BUR n. 15 del 16 agosto 2010, supplemento straordinario n. 1 del 20 agosto 2010)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 29 dicembre 2010, n. 34)

(N.B. La presente legge è stata oggetto di interpretazione autentica operata con L.R.29 dicembre 2010, n. 34)

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE REGIONALI

Art. 1
(Misure per favorire il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2010)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Al fine di evitare le sanzioni disposte dall'articolo 77 ter, commi 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'articolo 14, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, i dipartimenti della Giunta regionale sono obbligati a monitorare, di concerto con le competenti strutture del Dipartimento Bilancio, gli impegni ed i pagamenti da attuare a valere sulle risorse assegnate con il bilancio dipartimentale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 febbraio 2010 e su quelle rivenienti da successive assegnazioni statali o da leggi regionali successive.

3. Il monitoraggio è effettuato sulla base di un apposito "piano dei pagamenti" che coniughi tempestività della spesa, regole di finanza pubblica e incidenza delle tipologie di spesa sul rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine, i Dirigenti delle strutture regionali competenti all'adozione degli atti di spesa di cui agli articoli 43 e 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, nel rigoroso rispetto delle regole dettate con il predetto piano, predispongono i decreti di impegno e/o di liquidazione, attestando all'interno di essi la compatibilità dell'atto di spesa con il "piano dei pagamenti".

4. Il settore Ragioneria generale, sulla base dell'andamento complessivo della spesa regionale e in ragione delle priorità individuate nel Piano dei pagamenti, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, attesta la compatibilità degli atti di impegno con le regole di finanza pubblica. La Ragioneria generale, inoltre, in relazione alle attestazioni di compatibilità della spesa con il "piano dei pagamenti" contenute nei decreti di liquidazione, e sulla base dell'andamento complessivo della spesa regionale, procede alla verifica delle compatibilità delle liquidazioni con le vigenti regole di "finanza pubblica" e ne dà esecuzione. Qualora, invece, la verifica sugli atti di impegno e/o di pagamento dia esito negativo, la Ragioneria generale restituisce gli stessi al Dipartimento emittente.

5. Il "Piano dei pagamenti", annualmente adottato con delibera della Giunta regionale su proposta del Dipartimento "Bilancio", dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto anche delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. Il Piano dei pagamenti, inoltre, può prendere in

considerazione una ripartizione del *plafond* di cassa disponibile in misura percentuale rispetto agli stanziamenti di competenza assegnati ai singoli Dipartimenti, con destinazione prioritaria alle spese che non incidono negativamente sul risultato del Patto (spese per la sanità, trasferimento agli enti locali su impegni di parte corrente assunti negli esercizi precedenti, spese per ammortizzatori sociali) o che incidono solo parzialmente (spese comunitarie), con possibile rinvio all'esercizio successivo delle spese non obbligatorie ed indifferibili.

6. La Giunta regionale assume tutte le iniziative necessarie al fine di uniformarsi a quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in merito alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

7. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge riguardante l'esodo volontario dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40 e 12 giugno 2009, n. 19)

Art. 40 bis [1]

Riscossione delle entrate regionali mediante l'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

1. La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privati, può essere effettuata anche mediante l'ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni. L'ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente all'accertamento.

2. L'esecuzione coattiva dell'ingiunzione può compiersi anche a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602[2].

Art. 40 ter [3]

1. La Regione può, nel rispetto del principio di proporzionalità e con adeguata motivazione, disporre il fermo amministrativo di somme, in via di liquidazione o già liquidate, al fine di tutelare una propria ragione di credito".

---

[1] Articolo aggiunto dall'art. 26 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.
[2] Comma aggiunto dall'art. 52, comma 1 terzo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.
[3] Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

Sistema LEGGI D'ITALIA Leggi d'Italia

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (1).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1* e *2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76*, *87*, *117* e *119 della Costituzione*;

Vista la *legge 5 maggio 2009, n. 42*, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'*articolo 119 della Costituzione*, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h);

Vista la *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, recante la legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'*articolo 1*, comma 4, e l'*articolo 2*, comma 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nella riunione del 3 marzo 2011;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'*articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42* e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali

Art. 1 *Oggetto e ambito di applicazione*

6

1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'*articolo 117, comma 3, della Costituzione* e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'*articolo 120, secondo comma, della Costituzione*.

2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'*articolo 36*, comma 5, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'*articolo 36*, comma 5.

3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.

4. Con i decreti legislativi di cui all'*articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42*, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'*articolo 19*, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 2 *Adozione di sistemi contabili omogenei*

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'*articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'*articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3 *Principi contabili generali e applicati*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'*allegato 1*, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'*articolo 36*, comma 5.

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'*articolo 2*, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'*allegato 1* e ai principi del *codice civile*.

Art. 4 *Piano dei conti integrato*

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'*articolo 36*, comma 5.

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1.

7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Art. 5 *Definizione della transazione elementare*

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.

2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.

3. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

Art. 6 *Struttura della codifica della transazione elementare*

1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, ed è integrata o modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7 *Modalità di codificazione delle transazioni elementari*

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. È vietato:
   a) l'adozione del criterio della prevalenza;
   b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
   c) assumere impegni sui fondi di riserva.

Art. 8 *Adeguamento SIOPE*

1. Con le modalità definite dall'*articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato.

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.

Art. 9 *Il sistema di bilancio*

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 2* costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

Art. 10 *Bilanci di previsione finanziari*

1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio.

2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto dall'*articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

4. Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e comunque in sede di rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di contabilità adottato dalle partecipate stesse.

Art. 11 *Schemi di bilancio*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo definito con i decreti legislativi di cui all'*articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'*articolo 36*, comma 5.

Art. 12 *Omogeneità della classificazione delle spese*

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa.

Art. 13 *Definizione del contenuto di missione e programma*

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, è costituita dai programmi.

Art. 14 *Criteri per la specificazione e classificazione delle spese*

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 13* ripartiscono le spese in:

a) missioni, come definite all'*articolo 13*, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli *articoli 117* e *118 della Costituzione*. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

b) programmi, come definiti all'*articolo 13*, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'*articolo 12*, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati

contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'*articolo 36* comma 5. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;

c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'*articolo 4*.

2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione* e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo *articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'*articolo 36*, comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard.

Art. 15 *Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate*

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'*articolo 11* sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art. 16 *Flessibilità degli stanziamenti di bilancio*

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 2*, commi 1 e 2, possono effettuare:

a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'*articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17 *Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 3*, comma 2, predispongono un budget economico.

2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui all'*articolo 3*, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'*articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'*articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'*articolo 13* del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

4. Tale prospetto, definito secondo le modalità di cui all'*articolo 36*, comma 5, è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.

6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

Art. 18 *Termini di approvazione dei bilanci*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1*, comma 3, approvano:
   a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
   b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
   c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1* trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'*articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

TITOLO II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 19 *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'*articolo 117, comma 3, della Costituzione* e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'*articolo 120, secondo comma, della Costituzione*, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:

a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;

b) le regioni:

i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;

ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

d) istituti zooprofilattici di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.*

Art. 20 *Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali*

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;

b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'*articolo 20, della legge n. 67 del 1988*;

B) Spesa:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'*articolo 20, della legge n. 67 del 1988*.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichino la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio

13

l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'*articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

Art. 21 *Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità*

1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:

a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*;

b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall'*articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.

Art. 22 *Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione*

1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dame rappresentazione nel bilancio di esercizio.

3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:

a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al *decreto ministeriale 13 novembre 2007* e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'*articolo 32*. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al *decreto ministeriale 13 novembre 2007* e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'*articolo 32*;

d) le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:

i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

Art. 23 *Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale*

1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i):

a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'*articolo 22*, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'*articolo 32*;

c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

Art. 24 *Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione*

1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

Art. 25 *Bilancio preventivo economico annuale*

1. Gli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.

2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'*articolo 26*. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al *decreto ministeriale 13 novembre 2007* e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 19* e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti

15

definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.

4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'*articolo 19* predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

Art. 26 *Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN*

1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.

2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'*articolo 19* viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'*allegato n. 2*, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'*articolo 19* adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.

4. Per gli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al *decreto ministeriale 18 giugno 2004* e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.

Art. 27 *Piano dei conti*

1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al *decreto ministeriale 13 novembre 2007* e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al *decreto ministeriale 13 novembre 2007* e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.

16

Art. 28 *Norme generali di riferimento*

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'*articolo 19* applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 29 *Principi di valutazione specifici del settore sanitario*

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:

a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;

b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'*allegato n. 3*, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo. È fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento è rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. È alternativamente consentito applicare forfetariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a euro 516, 46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo;

c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;

d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;

e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;

f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;

g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;

h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella

17

propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;

i) ove sussista la gestione di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 19*, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'*articolo 19* contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), né agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);

j) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la gestione di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera i) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c).

Art. 30 *Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN*

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'*articolo 19* è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'*articolo 19*, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.

Art. 31 *Adozione del bilancio d'esercizio*

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 19*, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'*articolo 19*, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del

comma 2 dell'*articolo 19* provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'*articolo 32*.

2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 32 *Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale*

1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.

2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del *decreto legislativo n. 127 del 1991*, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.

3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'*articolo 19* ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 36*, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettere b), punto i), e c).

4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'*articolo 25*. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente titolo.

5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'*articolo 19* e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'*articolo 26*. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al *decreto ministeriale 13 novembre 2007* e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al *decreto ministeriale 18 giugno 2004* e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'*articolo 22*, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 19* presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.

7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del

comma 2 dell'*articolo 19* entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 19* e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.

Art. 33 *Tassonomia per gli enti in contabilità civilista*

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'*articolo 19*, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'*articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 36*, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al *decreto ministeriale 18 giugno 2004* e successive modificazioni ed integrazioni e al *decreto ministeriale 13 novembre 2007* e successive modificazioni ed integrazioni necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'*articolo 17*, comma 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

Art. 34 *Aggiornamento schemi tecnici*

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'*articolo 36*, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli *articoli 26* e *32* nonché la tabella di cui all'*articolo 29*, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 35 *Sistemi informativi e statistici della Sanità*

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'*articolo 34*, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni finali e transitorie

Art. 36 *Sperimentazione*

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'*articolo 33*.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'*articolo 3*, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'*articolo 4*, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli *articoli 11* e *12*, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'*articolo 17* e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'*articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42*, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'*allegato 1* e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'*articolo 3*, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di

cui all'*articolo 4*, la codifica della transazione elementare di cui all'*articolo 6*, gli schemi di bilancio di cui agli *articoli 11* e *12*, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'*articolo 17*, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'*articolo 16*.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

Art. 37 *Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano*

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'*articolo 36*, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'*articolo 36*, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 38 *Disposizioni finali ed entrata in vigore*

1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
(previsto dall'*articolo 3*, comma 1)
Principi generali o postulati

Allegato 1
(previsto dall'*articolo 3*, comma 1)
Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualità

2. Principio dell'unità

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40 e 12 giugno 2009, n. 19)

TITOLO VI
Rendiconto generale e scritture contabili

Art. 52
Residui passivi ed economie di spesa

1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di mantenimento a bilancio.

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui:

a) se relative a spese correnti, *per un anno successivo* a quello in cui l'impegno si è perfezionato;
b) se relative a spese in conto capitale, *per cinque anni successivi* a quello in cui l'impegno si è perfezionato. [1]

3. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di predisposizione del rendiconto generale. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da riaccertare, verificando la sussistenza e l'importo del relativo debito.

4. I residui passivi relativi a spese correnti e in conto capitale non pagati rispettivamente entro *il primo ed il quinto esercizio* successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato si considerano perenti agli effetti amministrativi.[2]

5. A seguito delle reiscrizioni delle somme relative a residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al precedente comma 2, il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili degli impegni sulla competenza del bilancio di previsione annuale. A tal fine, nel bilancio annuale sono iscritte apposite unità previsionali di base aventi ad oggetto la ricostituzione dei debiti regionali dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

6. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

7. Sono mantenute in bilancio e riportate nella competenza del bilancio dell'esercizio successivo le economie relative a:

---

[1] Lettere così modificate dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7
[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7

a) spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, regolarmente accertate, per le quali non sia stato assunto il relativo impegno entro la fine dell'esercizio;
b) spese di investimento o in conto capitale per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario dei relativi contributi.

8. Le spese di cui al precedente comma 7, lett. b), possono essere mantenute in bilancio non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

9. La ricognizione delle somme di cui ai precedenti commi 7 e 8, il relativo riparto ed iscrizione degli stanziamenti nelle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale.

Art. 54
Risultati della gestione

1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni esercizio finanziario, nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

3. Al rendiconto generale sono allegati:

a) una relazione illustrativa dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;
b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato;
c) l'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.
(BUR n. 24 del 31 dicembre 2010, supplemento straordinario n. 1 del 31 dicembre 2010)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 6 aprile 2011, nn. 9, 10 e 12, 30 giugno 2011, nn. 17 e 18, 18 luglio 2011, n. 25 e 10 agosto 2011, n. 31)

(Il Governo con delibera C.d.M. del 23 febbraio 2011, ha deciso di impugnare gli articoli 11, comma 1; 14; 15; 16, comma 1; 18; 29; 46; 49; 50 commi 2 e 4)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 310/2011, dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 1; 15; 16 commi 1 e 5; 18; 29; 46 e 50; inoltre ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità cost. degli articoli 11, comma 1 e 49.)

Articolo 19
(Collaborazione tra gli organi regionali in materia tributaria)

1. I dipartimenti regionali e qualunque altro ente od organo regionale o sub-regionale comunque denominato sono tenuti a fornire le informazioni richieste dalla struttura tributaria regionale entro il termine indicato dalla legge regionale che disciplina il procedimento amministrativo.

2. Il responsabile del procedimento che viola, senza giusto motivo, l'obbligo di cui al comma 1, è soggetto a responsabilità disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità.

3. Quando nei giudizi avente ad oggetto un'imposizione tributaria la Regione si costituisce tramite l'Avvocatura, la struttura tributaria regionale fornisce le informazioni, le motivazioni e le ragioni giuridiche sottese all'atto tributario o amministrativo impugnato e tutta la documentazione probatoria occorrente per l'espletamento dell'attività di difesa, almeno trenta giorni prima del termine per la costituzione in giudizio.

4. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovraintende la struttura tributaria regionale sono indicati i criteri di economicità sulla base dei quali effettuare o non effettuare l'attività di accertamento. In difetto di previsione i detti criteri sono predeterminati dal dirigente della struttura tributaria regionale. In ogni caso sono escluse dall'accertamento le violazioni di mero carattere formale o temporale purché emerga la buona fede del contribuente e purché il tributo sia effettivamente introitato entro l'anno di pagamento.

5. Il dirigente della competente struttura tributaria, con provvedimento motivato, può rinunciare alla costituzione in giudizio in ragione del rapporto eventualmente sfavorevole insistente tra l'entità della pretesa e i costi legali ed amministrativi che deriverebbero dalla prosecuzione della attività giudiziale ovvero in ragione della probabile soccombenza giudiziale. La struttura tributaria regionale in tali casi comunica agli organi giurisdizionali la cessata materia del contendere.

35. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui d'acque, annue lire duecento;

se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;

per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici (43).

(43) Con D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, i canoni di utenza sono stati decuplicati e con *L. 21 gennaio 1949, n. 8*, ulteriormente quadruplicati. Con *L. 18 ottobre 1942, n. 1426* (riportata in nota all'art. 6), è stata sostituita la misura di potenza in cavalli dinamici con quella in chilowatt. Vedi, anche, l'*art. 10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546*, l'*art. 1, D.M. 20 luglio 1990*, e l'*art. 18, L. 5 gennaio 1994, n. 36*.

L. 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche

18. *Canoni per le utenze di acqua pubblica.*

[1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775* , e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'*art. 12, D.L. 27 aprile 1990, n. 90* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 giugno 1990, n. 165*, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;

f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico lire 20.467. È abrogato l'*articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9* , e successive modificazioni;

g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000 (46).

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.

3. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla *legge 18 maggio 1989, n. 183* , e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici (49) (50).

4. A far data dal 1° gennaio 1994 l'*articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281* , non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1. I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attività di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate (51).

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge (52).

6. È abrogato il comma 1 dell'*articolo 5 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 novembre 1990, n. 331*.

7. Al comma 2 dell'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498* , le parole da: «Le maggiori risorse» fino a: «delle sostanze disperse.» sono soppresse] (53).

. . . . . .

(48) Per le modalità di aggiornamento dei canoni di cui al presente comma vedi l'*art. 3, D.M. 25 febbraio 1997, n. 90*, in nota al quale sono altresì indicati i successivi aggiornamenti.

(49) Comma così modificato dall'*art. 28, L. 30 aprile 1999, n. 136*.

(50) Con *D.P.R. 18 novembre 1997* (Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1) e con *D.P.R. 9 aprile 1999* (Gazz. Uff. 18 giugno 1999, n. 141), sono stati approvati la finalizzazione ed il riparto delle somme di cui al fondo speciale previsto dal presente comma.

(51) Periodo aggiunto dall'*art. 28, L. 30 aprile 1999, n. 136*.

(52) Per il regolamento, vedi il *D.M. 25 febbraio 1997, n. 90*.

(53) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, ad esclusione del comma 6 dell'art. 22.

L.R. 13 aprile 1995, n. 16 [1].

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria) [2] [3].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 21 aprile 1995, n. 45.

(2) Disposizioni per la variazione al bilancio di previsione per il 1995 sono state approvate con *L.R. 22 dicembre 1995, n. 42*.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato B, n. 11), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 22, commi 4 e 5, dell'art. 30, comma 2 e dell'art. 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto *art. 3, L.R. n. 28/2011*.

DISPOSIZIONI VARIE
Art. 37 [40]

[1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2112101 - 2121102 - 2121103 - 2131102 - 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2211103 - 2231203 - 2311101 - 2312102 - 2323201 - 2323203 - 3132103 - 3132104 - 3132108 - 3132114 - 3132124 - 3132125 - 3132126 - 3132127 - 3132129 - 3132130 - 3132131 - 3132132 - 3132133 - 3132134 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313110 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314104 - 3314105 - 3314106 - 4111101 - 4131101 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4241103 - 4251102 - 4251105 - 4341105 - 5114104 - 5122101 - 5123106 - 6111104 - 6132105 - 6133102 - 6133111 - dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi].

[2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito].

[3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nei seguenti capitoli: - 2141103 - 3312101 - 3313107 - 3313113 - 4231101 - 4341105].

[4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio].

5. La tassa prevista dall'art. 190 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con *R.D. 31 agosto 1933, n. 1592* a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell'*art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.* La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 100.000, è corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Calabria.

6. Alla disciplina della tassa, prevista al precedente comma 5, si applicano in quanto compatibili le norme in materia di tasse sulle concessioni regionali.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10 per cento dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'*art. 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.*

8. L'addizionale, prevista al precedente comma 7, è versata alla Regione dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'importo annuo della tassa automobilistica regionale, di cui all'*art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, è determinato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica per detti motocicli vigenti alla data del 31 dicembre 1995.

[10. L'espressione «per il finanziamento dell'intervento progettuale» - contenuta nell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della *legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1*, - va intesa nel senso: «per il finanziamento dell'intervento progettuale già realizzato»].

(40) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato B, n. 11), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 22, commi 4 e 5, dell'art. 30, comma 2 e dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto *art. 3, L.R. n. 28/2011.*

L.R. 13 aprile 1995, n. 16 [3].

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria)

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37 [40]

[1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2112101 - 2121102 - 2121103 - 2131102 - 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2211103 - 2231203 - 2311101 - 2312102 - 2323201 - 2323203 - 3132103 - 3132104 - 3132108 - 3132114 - 3132124 - 3132125 - 3132126 - 3132127 - 3132129 - 3132130 - 3132131 - 3132132 - 3132133 - 3132134 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313110 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314104 - 3314105 - 3314106 - 4111101 - 4131101 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4241103 - 4251102 - 4251105 - 4341105 - 5114104 - 5122101 - 5123106 - 6111104 - 6132105 - 6133102 - 6133111 - dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi].

[2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito].

[3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nei seguenti capitoli: - 2141103 - 3312101 - 3313107 - 3313113 - 4231101 - 4341105].

[4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio].

5. La tassa prevista dall'art. 190 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con *R.D. 31 agosto 1933, n. 1592* a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell'*art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*. La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 100.000, è corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Calabria.

6. Alla disciplina della tassa, prevista al precedente comma 5, si applicano in quanto compatibili le norme in materia di tasse sulle concessioni regionali.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10 per cento dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'*art. 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36*.

8. L'addizionale, prevista al precedente comma 7, è versata alla Regione dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'importo annuo della tassa automobilistica regionale, di cui all'*art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, è determinato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica per detti motocicli vigenti alla data del 31 dicembre 1995.

[10. L'espressione «per il finanziamento dell'intervento progettuale» - contenuta nell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della *legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1*, - va intesa nel senso: «per il finanziamento dell'intervento progettuale già realizzato»].

(40) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato B, n. 11), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 22, commi 4 e 5, dell'art. 30, comma 2 e dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto *art. 3, L.R. n. 28/2011*.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1971, n. 1.
Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria.
(BUR n. 21 del 31 dicembre 1971)

(La legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 'Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, all'articolo 15 ha abrogato le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali in contrasto o comunque non compatibili contenute in precedenti leggi, ed in particolare, nella legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1.)

Art. 9
(Ammontare dell'imposta)

1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali e' determinato nella misura del 10% del canone di concessione statale.

2. La Regione potrà graduare l'imposta in base alle caratteristiche del bene e aumentarla in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L.R. 10 aprile 1995, n. 11 [1].

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

Art. 1

Oggetto delle tasse.

1. I provvedimenti amministrativi espressi o taciti e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con *decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230* [3] e successive modifiche ed integrazioni statali e regionali, di seguito denominata «tariffa», adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella «tariffa» [4].

(3) Emanato ai sensi dell'*art. 3, legge 16 maggio 1970, n. 281* ed entrato in vigore il 1° gennaio 1992. Il comma 5 del suddetto art. 3 ha, inoltre, stabilito che con legge regionale possano essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

Il comma 1 dell'*art. 37-bis, L.R. 22 settembre 1998, n. 10*, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999 - ai sensi dell'*articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* - non si applichi la tassa sulle concessioni regionali di cui ai numeri della tariffa allegata al *decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230* e successive modificazioni ed integrazioni, ivi elencati.

(4) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2000, n. 16
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
(BUR n. 79 del 5 settembre 2000)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 26 giugno 2003, n. 8, n. 16 marzo 2004, n. 7, 13 giugno 2008, n. 15 e 29 dicembre 2010, n. 34)

Art. 1
(Oggetto del tributo)

1. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 95 n° 549 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicata con "legge statale", si applica ai rifiuti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discariche autorizzate comprese quelle temporanee autorizzate ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Art. 3
(Tenuta dei registri base imponibile e determinazione del tributo)

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, sono tenuti a tenere appositi registri di carico e scarico, per come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui al comma 1.

3. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3 commi 29 e 40 della legge statale, con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione della presente legge, l'ammontare dell'imposta è determinato in:

a) lire 2 (due) al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.
b) lire 10 (dieci).al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali.
c) lire 20 (venti) al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.

5. Il tributo è determinato secondo il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge statale.

6. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani, che vengono conferiti in discarica, sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.

7. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi, anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato dall'art. 3 commi 29 e 38 della legge statale.

Art. 5
(Presentazione della dichiarazione annuale)

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 comma 1, della presente legge, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:

a) determinazione, sede, codice fiscale o partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del rappresentante legale;
b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno, ripartiti secondo la classificazione prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'art. 3 comma 4, lettere a) b) c) della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento.
d) gli estremi dei versamenti effettuati per ogni trimestre e la relativa somma corrisposta.

2. La dichiarazione deve essere presentata alla competente struttura tributaria della Regione; in caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale farà fede, quale data di presentazione, il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. A cura della struttura tributaria regionale, di cui al comma precedente, le restanti copie saranno trasmesse all'ufficio competente della Provincia, nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, e all'Assessorato all'Ambiente della Regione.

4. Le dichiarazioni tempestivamente presentate, ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante o con indicazioni difformi a quanto previsto al comma 1, sono da considerarsi nulle e quindi sanzionabili in quanto omesse se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione spontanea.

5. Le dichiarazioni inviate oltre il termine previsto dal comma 1 del presente articolo sono considerate omesse e come tali sanzionabili.

Art. 7 ter[1]
(Cause di non punibilità)

1. Non è sanzionabile l'omesso o ritardato versamento del tributo correttamente dichiarato ove il soggetto passivo abbia denunciato lo stato di inadempimento dell'obbligo alla corresponsione della quota di conferimento dovuta dagli enti pubblici che direttamente o indirettamente conferiscono in discarica.

2. L'esclusione della responsabilità è limitata alla sanzione applicabile sulla quota di tributo omesso o ritardato corrispondente all'entità dell'inadempimento dell'ente pubblico conferitore ed è subordinata alla presentazione di una apposita denuncia dello stato di inadempimento. Le modalità ed i termini della presentazione della detta denuncia sono determinati con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovraintende alla struttura tributaria. In ogni caso è dovuto il tributo omesso.

[1] Articolo aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett. c) della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

(BUR n. 24 del 31 dicembre 2010, supplemento straordinario n. 1 del 31 dicembre 2010)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 6 aprile 2011, nn. 9, 10 e 12, 30 giugno 2011, nn. 17 e 18, 18 luglio 2011, n. 25 e 10 agosto 2011, n. 31)

(Il Governo con delibera C.d.M. del 23 febbraio 2011, ha deciso di impugnare gli articoli 11, comma 1; 14; 15; 16, comma 1; 18; 29; 46; 49; 50 commi 2 e 4)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 310/2011, dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 1; 15; 16 commi 1 e 5; 18; 29; 46 e 50; inoltre ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità cost. degli articoli 11, comma 1 e 49.)

Articolo 27

(Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro in materia sanitaria approvato con specifico accordo con lo Stato, è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2011 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0.0258 per litro di benzina.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 30 luglio 1996, articolo 1, comma 1, lettera d).

4. Il versamento dell'imposta è effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento sul conto corrente della tesoreria della Regione o su apposito conto corrente postale. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell' entrata del bilancio della Regione Calabria. La disponibilità di fondi derivanti ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata è utilizzata prioritariamente per le finalità di cui al comma 1, ponendone la competenza della spesa a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi.

6. In caso di ritardato pagamento, entro i trenta giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta al trenta per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi.

7. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
9. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimate per l'anno 2011 in euro 10.082.600 sono riscosse a valere sull'UPB di entrata 1.2.01 (capitolo 12010006) ed allocate, nella parte spesa, all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010183). La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale di contabilità n. 8/2002.

D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 [1] [2].

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 24 novembre 2006, n. 286*. Il comma 2 del predetto articolo 1 ha così disposto: «2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall' *articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 1. *Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria*

1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli *articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61* e *62* del testo unico delle accise di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*; [9] [10]

b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, a norma degli *articoli 6, 10, 12, 61* e *62*; [11]

c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli *articoli 26* e *55* del testo unico delle accise di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. [12]

2. All'*articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».

3. In applicazione del disposto dell'*articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003*, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.

4-bis. All' *articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma». (4)

5. All'*articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 marzo 1995, n. 85*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell' *articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale»; (5)

6. Dopo il comma 12 dell'*articolo 110* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, è aggiunto il seguente:
«12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.». (6)

7. All'*articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.».

8. Il comma 2 dell' *articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, è sostituito dal seguente:
«2. Qualora siano state contestate ai sensi dell' *articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato *decreto legislativo n. 472 del 1997*, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all' *articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997*, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi». (7)

8-bis. Dopo il comma 2 dell' *articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell' *articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».

8-ter. Le disposizioni di cui all' *articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti.

9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell' *articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241* e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale

fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni. (6)

10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall' *articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, nei limiti ivi stabiliti. (6)

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi. (13)

12. Nel *comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, le parole da: «Con la convenzione» a: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'*articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358*, è gratuita e definisce anche».

13. All'*articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».

14. Gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa. (5) (14)

15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della

spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.

16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato. (6)

17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'*articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. L'autorizzazione di spesa prevista dall'*articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, e successive modificazioni, è soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'*articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350*, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e nella *legge 31 dicembre 2009, n. 196*. (8)

18. All'*articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».

19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

Codice della Navigazione

Art 874 – Dichiarazione di esercente

Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2002, n. 15
Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria.
(BUR n. 5 del 16 marzo 2002, supplemento straordinario n. 3)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 26 giugno 2003, n. 8)

Art. 3
Settori tutelati e individuazione delle lavorazioni artistiche

1. I settori dell' artigianato artistico individuati e da tutelare sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano, dell'oreficeria e tutte le altre lavorazioni dell' artigianato artistico e tradizionale che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l' ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie. Sono altresì oggetto della presente legge i settori artistici, tradizionali e dell' abbigliamento su misura come elencati dal DPR 8 giugno 1964 n. 537 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

2. La Giunta regionale, su proposta e previo parere del Comitato, di cui al successivo articolo 9, individua, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione sul BUR della presente legge, nell' ambito dei settori di cui al 1° comma del presente articolo, le lavorazioni artistiche meritevoli di ottenere il contrassegno d' origine, definendo altresì le caratteristiche estetiche, merceologiche e di lavorazione alle quali devono attenersi le aziende singole e associate che intendono commercializzare i loro prodotti corredati dal contrassegno di origine previsto dall' articolo 2.

3. Possono, altresì, essere individuati dal Consiglio regionale, previa proposta del Comitato di cui al successivo articolo 9, altri settori rispetto a quelli previsti dal 1° comma del presente articolo.

Art. 4
Bottega - scuola

1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.

2. Le botteghe-scuola sono riconosciute dal Comitato di cui all' articolo 9, su indicazione delle Commissioni provinciali per l' artigianato, e svolgono attività formative nell' ambito dello specifico settore dell' artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione.

Art. 5
Maestro - artigiano

1. L' attestato di Maestro artigiano e attribuito dal Comitato di cui all' articolo 9 su indicazione delle Commissioni provinciali per l' artigianato, al titolare dell' impresa artigiana del settore dell' artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all' attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio dell' impresa artigiana;
b) adeguato grado di capacita professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall' esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività-formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all' insegnamento professionale;
c) elevata attitudine all' insegnamento del mestiere, desumibile dall' aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

3. Le Commissioni provinciali per l' artigianato nell' ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l' attività dei Maestri artigiani.

Art. 6
Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità

1. Il contrassegno di origine e qualità, di cui all' articolo 2, lettera a) della presente legge, porta la dicitura "Regione Calabria" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come "artistica" e completata con la denominazione della zona di produzione e dall' individuazione delle caratteristiche tecnico-tradizionali di produzione.

2. La forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del contrassegno sono stabilite dalla Giunta regionale, previa proposta del Comitato di cui al successivo articolo 9.

Art. 7
Modalità per ottenere il contrassegno
di origine e qualità - Vigilanza

1. Le aziende artigiane interessate, singole o associate, inoltrano domanda al Comitato di cui al successivo articolo 9 che ha sede presso la Commissione regionale per l' artigianato, allegando alla stessa:

a) certificato di iscrizione all' albo delle imprese artigiane;
b) relazione dettagliata, corredata di congrua documentazione che possa confermare quanto contenuto nella relazione stessa, riguardante:

1) le caratteristiche tecniche e merceologiche degli oggetti prodotti;
2) le tecniche e gli stili tradizionali, nonché il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo e i materiali utilizzati.

2. I richiedenti sono inoltre tenuti, a fornire, alla Regione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell' istruttoria delle domande, che deve essere fatta entro 60 giorni dalla richiesta.

3. L' uso del contrassegno e concesso *con decreto del Presidente della Giunta regionale* su proposta del Comitato di cui all' articolo 9, il relativo decreto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. [1]

[1] Comma così modificato dall'art. 28 ter della L.R. 26 giugno 2003, n. 8

4. L' attività di verifica e di vigilanza sull' osservanza dei disciplinari di produzione e della rispondenza delle produzioni cui e attribuito il contrassegno di origine e qualità, compete alle Commissioni provinciali dell' artigianato, che propongono al Comitato regionale, di cui all' articolo 9, che adotta i provvedimenti consistenti in prescrizioni, diffide, sospensioni e propone, nei casi più gravi, alla Giunta regionale, la revoca del decreto di utilizzo del contrassegno di cui all' articolo 7, comma 3.

5. Ogni sei mesi la Commissione regionale per l' artigianato relaziona su dette attività al Comitato, di cui all' articolo 9.

6. Le procedure relative agli eventuali ricorsi vengono disciplinati dalle normative vigenti in materia di ricorsi amministrativi.

Art. 8

Albo regionale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico

1. Successivamente al decreto di cui al 3° comma dell'articolo precedente, l'impresa artigiana viene iscritta nell'albo regionale speciale delle imprese artigiane, tenuto dal Comitato regionale di cui al successivo articolo 9, operanti nel settore dell'artigianato artistico, l'iscrizione viene deliberata dal Comitato di cui al successivo articolo 9 e solo le imprese iscritte all'Albo possono avvalersi del contrassegno di origine e qualità.

2. Qualora all'impresa, venisse revocato l'utilizzo del contrassegno di origine e qualità dalla Giunta regionale, previa proposta del Comitato, per decadenza dei requisiti di ammissibilità, automaticamente l'impresa viene cancellata dall'albo speciale di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 9

Istituzione e compiti del Comitato Regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale

1. E' istituito, con D.P.G.R., entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale il quale entro sei mesi dalla sua costituzione:

a) propone alla Giunta regionale, nell'ambito dei settori individuati nella presente legge, all'articolo 3, le lavorazioni artistiche e le aziende meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, corredando la proposta stessa delle motivazioni derivanti dall'analisi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 7;
b) iscrive, aggiorna e tiene l'Albo regionale speciale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico;
c) propone ai competenti organi regionali l'adozione di iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche;
d) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla Giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge;
e) propone al Consiglio regionale le integrazioni o le modifiche dei settori di cui al 3° comma del precedente articolo 3;

f) vigila sull'uso appropriato del contrassegno e propone alla Giunta regionale l'entità della sanzione pecuniaria per l'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va da un minimo di Euro 1.032,91 a un massimo di Euro 10.329,14, fatte salve, in materia le norme del codice penale;

g) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla Giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge;

h) elabora i disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e qualità e dei connessi regolamenti d'uso; la predisposizione del disciplinare di produzione per ciascuno dei settori dell'artigianato artistico e tradizionale nonché per ognuna delle specificità settoriali e geografiche riconosciute o riconoscibili ai sensi della presente legge che devono contenere:

h.1) la descrizione delle caratteristiche fondamentali dei prodotti, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori;

h.2) l'illustrazione delle tecniche di lavorazione adottate;

h.3) l'elencazione dei materiali impegnati;

h.4) la documentata illustrazione, anche di natura storico geografica, dell'origine e delle caratteristiche della produzione e degli eventuali elementi di novità introdotti, nel rispetto della tradizione artistica, delle tecniche di lavorazione e/o dell'uso dei materiali;

h.5) il marchio collettivo di origine e qualità indica il tipo di lavorazione, se «artistica» o «tradizionale», l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto;

h.6) il regolamento d'uso del marchio, definisce le condizioni per la concessione in uso alle singole imprese artigiane e/o ai loro consorzi, secondo le norme contenute nel R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni applicabili nei casi di violazione.

2. Per l'attuazione del punto a) del presente articolo il Comitato può sentire direttamente i rappresentanti dell'azienda interessata, far eseguire perizie, sopralluoghi ed indagini ed esperire ogni prova che ritenga opportuna.

3. Il Comitato è così composto:

a) da un esperto in discipline artistiche e architettoniche, diritto o scienze amministrative designato dalla Giunta regionale che lo presiede;
b) da un esperto designato dall'unione regionale delle Camere di commercio;
c) da tre esperti designati rispettivamente dalle Università della Calabria, fra i docenti universitari di Storia dell'Arte e di discipline artistiche e architettoniche, di Diritto e Scienze amministrative;
d) dal Presidente della Commissione regionale per l'artigianato;
e) da quattro esperti designati dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale del profilo funzionale di ottavo livello, nominato con decreto del Direttore generale del Dipartimento Industria Commercio e Artigianato.

5. Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione degli uffici della CRA, per le funzioni di supporto amministrativo.

6. Il Comitato dura in carica cinque anni. Ai componenti del Comitato è attribuito un gettone di presenza pari a Euro 154,94 per seduta, oltre al rimborso spese di viaggio per i residenti fuori sede.

Art. 12
Finalità e tipologia degli interventi

1. La Regione programma interventi di formazione nel settore dell'artigianato con particolare riferimento all'artigianato artistico e tradizionale.

2. Il Consiglio regionale definisce, nell'ambito dei piani pluriennali e nei programmi annuali delle attività formative predisposte, ai sensi della normativa regionale vigente nel settore della formazione, le iniziative da assumere nel comparto, sulla base delle richieste effettuate e sulla base degli elementi forniti dalle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.

3. La tipologia degli interventi formativi è definita dai piani e dai programmi di cui al 2° comma del presente articolo.

4. In tale ambito, particolare rilievo è dato alla formazione imprenditoriale, attraverso l'individuazione di specifiche iniziative da realizzare anche con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati.

5. Nello stesso piano sono previste, altresì attività formative in materia di esportazioni e interventi speciali a sostegno dell'artigianato tradizionale e artistico.

Art. 20
Interventi per l'innovazione

1. La Regione Calabria si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, di una società consortile costituita dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, al fine di attuare interventi innovativi, sperimentali, di sostegno e di coordinamento delle funzioni di sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale previste dalla presente legge.

2. La Giunta regionale approva specifiche direttive relative alle modalità operative. Entro il mese di aprile di ogni anno, la società consortile fornisce alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e un programma sull'attività da svolgere nell'anno successivo.

3. La Regione Calabria, concede, per le attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, un contributo di Euro 154.940,00 annui.

4. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza e di controllo sull'attuazione dei programmi e dei progetti esecutivi e ne determina annualmente l'impegno finanziario.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2001, n. 38
Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale.
(BUR n. 105 del 29 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 novembre 2002, n. 48, 11 maggio 2007, n. 9 e 29 dicembre 2010, n. 34)

Art. 2
(Natura giuridica dei Consorzi)

1. I Consorzi sono Enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive.

2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale.

3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'Assemblea generale.[1]

4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione con una quota non inferiore al 25 per cento, i Comuni, le Province, le Comunità montane, le Camere di commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d'imprenditori, Istituti di credito, Imprese e Consorzi di imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall'articolo 36 della legge 317/91, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio.

Art. 8
(Comitato direttivo)

1. Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri[2] di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale. [3]

Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del consorzio, è composto da un numero variabile da cinque a sette membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed i rimanenti dall'Assemblea generale.

---

[1] Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, della L.R. 22 novembre 2002, n. 48
[2] Parole sostituite dall'art. 36, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.
[3] Comma così sostituito dall'art. 11, comma 7, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

2. Il Comitato direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'Assemblea generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:

a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;
b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/97, in quanto compatibili:
c) approva la proposta del Piano economico e finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea generale, gli accordi di programma;
d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;
f) nomina il Direttore generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea generale a esperti o professionisti estranei all'Amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità.

3. Quando il numero dei membri del Comitato direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.

4. Possono essere componenti del Comitato direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.

5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale[4].

Art. 15
(Bilanci e piani economico-finanziari dei Consorzi)

1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.

2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico-finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.

Art. 16
(Capitale e mezzi finanziari)

[4] Comma aggiunto dall'art. 36, comma 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.

2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:

a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto.
L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato[5];
b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;
c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

Art. 17
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei Consorzi;
b) approva i piani economici e finanziari dei Consorzi.

3. La Giunta regionale esercita il controllo sul Piano economico e finanziario (PEF).

4. Il controllo sul PEF è esercitato entro 40 giorni dal ricevimento dell'atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell'Assessorato all'industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quelli la Giunta, entro i successivi 30 giorni, dovrà esprimersi definitivamente.

Art. 18
(Controllo e vigilanza)

1. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei revisori dei conti.

2. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore e della pianificazione territoriale.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, può:

[5]Parole aggiunte dall'art. 36, comma 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;

b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari *ad acta*;

c) accertata, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, una perdita d'esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo Consortile desunto dall'ultimo bilancio approvato, disporre lo scioglimento degli Organi Consortili e la nomina di un Commissario straordinario[6].

4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell'Assemblea alla formale proroga dell'Ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 37 ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, procede alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

Art. 24

(Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture)

1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dal comuni precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative.

4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

5. I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:

1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge;

2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.

---

[6] Lettera aggiunta dall'art. 36, comma 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'articolo 24 della presente legge[7].

Art. 28
(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato per ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

[7] Comma aggiunto dall'art. 36, comma 5 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40 e 12 giugno 2009, n. 19)

Art. 43[1]
Impegni di spesa

1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza o si perfezioni entro il termine dell'esercizio. Gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell'esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.
2. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi:

a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
c) alle spese ed agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile;
d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.

3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall'approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale.

4. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.

5. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:

a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l'impegno sia stato assunto sulla competenza dell'esercizio in corso;
b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l'obbligazione derivi da esercizi precedenti.

---

[1] L'art. 43 è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'articolo 16 comma 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 nel senso che: "i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non sussista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione".

6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte.

7. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività dei servizi della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

8. Sulla base delle obbligazioni di cui ai precedenti commi 3,6 e 7 gli impegni sono assunti per l'intera somma, mentre i relativi pagamenti sono comunque contenuti nei limiti dell'autorizzazione annuale di bilancio.

9. I dirigenti che propongono alla Giunta regionale o assumono gli atti di impegno sono responsabili in ordine:

a) alla legalità della spesa;
b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati dalla Giunta regionale;
c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;
d) alla completezza, regolarità e sussistenza della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
e) alle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari;
f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
g) alla contestuale verifica dell'accertabilità delle entrate corrispondenti, qualora i capitolo di spesa su cui grava l'impegno assunto con il provvedimento proposto abbiano destinazione vincolata.

10. Nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 45 bis, tra il privato e l'amministratore, il dirigente o il funzionario che abbia determinato la generazione del debito. Per le prestazioni continuative o periodiche, detto effetto si estende ai dirigenti che hanno reso possibili le singole prestazioni.[2]

11. Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell'anno in cui vengono a maturazione.[3]

[2] Comma aggiunto dall'art. 16 comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Successivamente ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40 la disposizione viene applicata anche alle acquisizioni di beni e servizi degli enti strumentali della Regione, nonché agli Istituti, Agenzie, Aziende ed altri enti dipendenti o vigilati della stessa Regione.
[3] Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1 lett. d) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
(BUR n. 24 del 16 dicembre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 dicembre 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 12 giugno 2009, n. 19)

Art. 13
(Scioglimento dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria)

1. L'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria, costituito ai sensi della legge regionale n. 13 del 4 aprile 1986, è sciolto e posto in liquidazione.

2. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina per la durata di *un anno*[1], prorogabili, per una sola volta, *per periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive*[2], un Commissario liquidatore che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell'Ente.

3. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 111 del 17 maggio 2008 cessa di diritto dalle proprie funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore.

4. Il Commissario liquidatore, entro *duecento*[3] giorni dall'insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l'estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori che manifestino disponibilità.

5. La fase liquidatoria conclude con l'adozione di un bilancio finale di liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che determina lo scioglimento dell'Ente.

---

[1] Comma così modificato dall'art. 58, comma 1 primo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 che sostituisce le parole «sei mesi» con le parole «un anno».
[2] Comma così modificato dall'art. 58, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 che sostituisce le parole «di altri sei mesi» con le parole «per periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive».
[3] Comma così modificato dall'art. 58, comma 1 terzo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 che sostituisce la parola «novanta» con la parola «duecento».

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 17
Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale.
(BUR n. 29 del 29 aprile 1985)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 9 novembre 1989, n. 2, 26 aprile 1995, n. 25, 2 maggio 2001, n. 7 e 21 agosto 2006, n. 7)

Art. 15

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione del Consiglio regionale, sentita la Consulta per i beni e le attività culturali, sono dichiarate di interesse locale biblioteche non di proprietà di Enti locali.

2. Tale qualità è riconosciuta alle biblioteche, aperte gratuitamente al pubblico, che operino almeno da 10 anni per conseguire le finalità di cui alla presente legge e che dispongono di una adeguata dotazione libraria sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo.

3. Le biblioteche di interesse locale sono tenute al prestito librario nell'ambito del sistema nel cui territorio ricadono o di altri sistemi che ne fanno richiesta.

4. Il Piano annuale per la determinazione dei contributi ai sistemi ed alle biblioteche di Enti locali indica le biblioteche di interesse locale destinatarie di contributi regionali.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(BUR n. 11 del 16 giugno 2009, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 19 ottobre 2009, nn. 33, 36, 31 dicembre 2009, n. 58, 5 gennaio 2010, n. 2, 26 febbraio 2010, n. 8, 29 dicembre 2010, n. 34 e 18 luglio 2011, n. 20)

(La Corte costituzionale con sentenza n. 179/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2; ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità cost. dell'art. 12, commi 1 e 2; ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità cost. dell'art. 54, comma 1)

Articolo 4

(Fondo Unico per la cultura)

1. È istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il fondo unico per la cultura con uno stanziamento di euro 2.500.000,00 e con allocazione all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

2. All'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nelle more dell'approvazione del Testo Unico per la cultura e i beni culturali, così come stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 4, si provvede *salvo quanto previsto nel successivo comma 3*[1] mediante un programma annuale, che dovrà prevedere l'attuazione uno o più avvisi pubblici, approvato dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente che dovrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento.

3. *La Regione Calabria partecipa alla Fiera del Libro di Torino e alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna Childrens Book Fair. Gli oneri delle partecipazioni gravano sulle risorse annualmente stanziate nell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale*[2].

[1] Periodo aggiunto dall'art. 31, comma 1, lett. a) della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.
[2] Comma aggiunto dall'art. 31, comma 2, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 32
Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(BUR n. 134 del 26 novembre 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 17 ottobre 1997, n. 12, 22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14, 30 ottobre 2003, n. 19, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 21 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19 e 26 febbraio 2010, n. 8)

Art. 17
Commissione di assegnazione

1. La Commissione di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali corrispondenti, di norma, a quelli dei circondari dei Tribunali.

2. La Commissione è composta da:

a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del Tribunale Amministrativo Regionale; Nel caso di impossibilità giuridica a designare un magistrato, le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente della Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza, designato dal Commissario del Governo nella Regione Calabria[1];

b) un dipendente del Comune interessato, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Segretario Comunale;

c) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

d) un dipendente dell'ATERP, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Direttore Generale;

e) un dipendente della Regione, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici.Fino a quando non sarà nominato il dirigente generale, alla designazione provvede il dirigente del Settore regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica[2].

3. Le designazioni di cui al comma precedente dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale; in mancanza, provvede la Giunta regionale con deliberazione motivata.

4. La Commissione può essere nominata ed insediata quando siano stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali sia appartenente alla categoria di cui alla lett. a) del precedente comma

[1]Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.
[2]Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.

2[3]. *Il componente più anziano di nomina o di età, ad esclusione del rappresentante del comune, assume la funzione di Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso*[4].

5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione per un secondo mandato. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino a quando gli stessi non verranno riconfermati o sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale[5].

7. Le Commissioni hanno sede nei Comuni ove sono ubicati i Tribunali; è in facoltà delle medesime, ove lo ritengano utile per il migliore espletamento dei compiti loro affidati, tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria.

8. *I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5/05/1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni; esse sono anticipate dalla Giunta regionale che cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Nel caso i Comuni non provvedono al rimborso delle spese anticipate dalla Regione entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un dirigente regionale che provvede al rimbors.*[6].

9. I componenti decadono dall'incarico in caso di assenza senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive e l'Ente o Organismo che ha effettuato le designazioni ha l'obbligo di provvedere alla loro sostituzione.

10. L'Ufficio di segreteria della Commissione è formato da dipendenti delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) e/o del Comune ove ha sede la Commissione.

11. All'interno della segreteria la Commissione sceglie il Segretario verbalizzante.

12. I compensi spettanti ai Presidenti sono maggiorati del 50 per cento rispetto ai membri componenti la Commissione medesima che sono determinati nella misura prevista *dalla presente legge*[7].

---

[3] Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.
[4] Periodo aggiunto dall'art. 28, comma 1, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
[5] Comma sostituito dall'art. 28, comma 1, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
[6] Periodo aggiunto dall'art. 41, comma 1 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Successivamente l'art. 28, comma 1, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 ha sostituito l'intero comma.
[7] La L.R. 30 ottobre 2003, art. 2, ha così modificato il presente comma: l'espressione «dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40» è sostituita dalla seguente: «dalla presente legge».

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003, n. 10
Norme in materia di aree protette.
(BUR n. 13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario 2)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alle LL.RR. 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 16 ottobre 2008, n. 30 e 29 dicembre 2010, n. 34)

Art. 5
(Comitato tecnico- scientifico per le aree protette)

1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette è organo di consulenza della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge. Il Comitato esprime parere obbligatorio in materia di:

a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve;
b) regolamenti dei parchi e delle riserve e modifiche dei medesimi;
c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi e delle riserve;
d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale;
e) classificazione delle aree protette e loro tipologia;
f) formazione e attuazione del programma triennale delle aree protette;
g) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;
h) piano regionale per il censimento delle specie biologiche con particolare attenzione per le specie endemiche e rare.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguarda i parchi e le aree protette, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco e degli Organi di gestione delle riserve.

4. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto:

a) dall'Assessore regionale ai Parchi o suo delegato;
b) dal Dirigente del Servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria o suo delegato;
c) dal Dirigente regionale delle Foreste o suo delegato;
d) dal Dirigente regionale della Pianificazione Territoriale o suo delegato;
e) dal Dirigente regionale dell'Agricoltura o suo delegato;
f) dal Dirigente dell'Assessorato al Turismo o suo delegato;
g) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali riconosciute a livello nazionale;
h) da un esperto indicato dall'Unione Province Italiane;
i) da esperti, scelti fra una terna di nominativi indicati dalle Università della Calabria:

1) esperto in scienze geologiche;
2) esperto in scienze botaniche;
3) esperto in scienze agrarie;
4) esperto in scienze forestali;
5) esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;

6) esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica;
7) esperto in veterinaria;
8) esperto in scienze biologiche;
9) esperto in economia agraria con specializzazione in economia dei parchi e delle produzioni tipiche di qualità;
10) esperto in discipline giuridiche e regolamentazione edilizia-urbanistica indicato dall'ANCI della Calabria e dall'ANPC della Calabria;
11) membro dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (con potere consultivo);
12) dirigente del CFS (con potere consultivo);
13) un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici della Calabria;
14) un esperto del CNR-IRPI della Calabria;
15) un esperto dell'istituto di ecologia forestale del CNR Istituto di Selvicoltura della Calabria;
16) un esperto in pianificazione territoriale ed ecologia ambientale;
17) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute.

5. Il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette è presieduto dall'Assessore regionale ai Parchi ed in sua assenza dal Dirigente regionale del Servizio parchi e aree protette.

6. Qualora gli esperti di cui al comma 4 lettera i) non vengano designati entro il termine di sessanta giorni, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione.

7. Tutti i pareri del Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette devono essere espressi entro sessanta giorni, trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

8. Il comitato informa della propria attività il Consiglio regionale, il Consiglio provinciale, e gli altri enti locali calabresi coinvolti nelle aree protette e le associazioni ambientaliste con relazioni tecniche di merito da consegnare ogni tre anni.

9. Il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette entro novanta giorni dalla nomina dei componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima; l'eventuale inadempienza del suddetto termine non pregiudica l'attività del Comitato e l'espressione del parere di competenza.

10. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di missione.

11. Alla nomina degli esperti di cui al comma 4 lettera i) provvede il Consiglio regionale.

12. Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo.

Art. 8
(Sede dei parchi e delle riserve naturali)

1. Le sedi legali e operative degli enti di gestione delle aree naturali protette si localizzano all'interno del territorio delle aree protette stesse.

2. Le sedi di cui al comma 1 sono ubicate nel territorio comunale con superficie prevalente.

Art. 12
(Ente Parco regionale)

1. L'Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell'Ente parco regionale:

a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Comunità del parco;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi dell'Ente parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Art. 14
(Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Scientifico per le aree protette, secondo le seguenti modalità:

a) da quattro membri designati dalla Comunità del Parco in rappresentanza dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane ricomprese nell'area protetta;
b) un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente operanti in Calabria;
c) un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria;
d) un membro su designazione delle organizzazioni agricole presenti in Calabria;
e) un membro qualificato in rappresentanza dell'Assessorato regionale ai parchi.

2. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. La mancata designazione o nomina non impedisce la formazione del Consiglio direttivo, infatti, decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

3. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali riguardanti l'Ente Parco ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dalla Giunta regionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette, ed inoltre:

a) definisce i criteri ed adotta il piano per il Parco;
b) adotta il regolamento del Parco;
c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità del Parco;
d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo statuto dell'Ente Parco;
e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell'area protetta.

4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vicepresidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco.

5. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Componenti del Consiglio direttivo spettano rispettivamente compensi pari all'80 per cento, al 60 per cento ed al 40 per cento di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali.

Art. 15
(Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'art. 24 della L. 394/91, è composto da tre membri, uno dei quali scelti ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, con funzione di Presidente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tese a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

3. Il Collegio dei revisori dei conti invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente Parco e sull'andamento dell'azione di controllo.

4. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale. Hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

5. Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento economico dei revisori dei conti della Comunità montana più grande, il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nel perimetro del parco.

Art. 16
(La Comunità del parco)

1. La Comunità del Parco è un organo consultivo e propositivo dell'Ente parco, è costituita dai Presidenti delle Province o da consiglieri delegati, dai presidenti delle Comunità montane o da consiglieri delegati e dai Sindaci o da consiglieri delegati il cui territorio ricade nelle aree del Parco.

2. La Comunità del parco esprime parere obbligatorio e vincolante:
   a) sul piano per il parco;
   b) sul regolamento del parco;
   c) sullo statuto dell'Ente parco;
   d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
   e) su altre questioni a richiesta di un terzo del Consiglio direttivo.

3. La Comunità del parco predispone il Piano economico e sociale e lo trasmette per l'adozione al Consiglio direttivo.

4. In caso di contrasto fra Comunità ed altri organi dell'Ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dall'Assessore regionale competente in materia, il quale, nel caso dovessero perdurare i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

5. La Comunità del parco nella prima seduta utile elegge al suo interno un Presidente ed un vice Presidente, *e stabilisce la misura del gettone di presenza loro spettante per ogni seduta nella*

misura non superiore ad euro 150,00 oltre il rimborso di 1/5 del costo di un litro di benzina super moltiplicato per la distanza chilometrica A/R intercorrente tra la sede di residenza e la sede del Parco, se superiore a 10 chilometri.[1]

6. La Comunità del parco è convocata dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, o dal Presidente dell'Ente parco, almeno due volte l'anno. La prima convocazione per l'insediamento della Comunità del parco è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente entro sessanta giorni dall'istituzione dell'area protetta.

7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

8. Alla riunione della Comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il Presidente ed il Direttore dell'Ente di gestione.

9. Alla segreteria della Comunità provvede l'Ente di gestione.

10. Nel caso in cui un Ente di gestione amministri più di un'area protetta, la Comunità del parco viene integrata da rappresentanti dei Comuni interessati.

Art. 17[2]

(Statuto dell'Ente parco naturale regionale)

1. L'Ente adotta il proprio Statuto che, ai sensi dell'articolo 24 della legge 394/1991 ed in conformità con i principi della presente legge, disciplina in particolare:

a) la sede dell'ente;

b) le modalità di designazione per la nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi nonché i loro compiti;

c) la rappresentatività degli enti locali componenti la Comunità del Parco, in rapporto ai rispettivi territorio e popolazioni interessate dalle aree del Parco medesimo, nonché la relativa partecipazione al finanziamento dell'ente;

d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;

e) l'organizzazione decentrata delle strutture in relazione alle distinte situazioni geografiche;

f) i criteri per la determinazione dell'indennità di carica;

g) le modalità di controllo interno sugli atti secondo la normativa vigente.

2. Lo Statuto è adottato dalla Comunità del Parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni. In sede di approvazione il Consiglio regionale può apportare allo Statuto le modifiche necessarie per assicurare la conformità dello Statuto stesso alle leggi vigenti.

3. In caso di inadempienza della Comunità del Parco, la Giunta regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio regionale, per l'approvazione, una propria proposta di Statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente.

---

[1] Comma così modificato dall'art. 31, comma 6, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

[2] Articolo così modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.
L'articolo è stato interpretato autenticamente dall'articolo unico della L.R. 16 ottobre 2008, n. 30 che così recita: "... modalità e procedure di nomina degli organi di cui all'art. 12 sono escluse dalla competenza statutaria."

4. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

5. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R.C., ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

Art. 20

(Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco regionale è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente, per sette giorni, all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente parco. L'Ente parco da notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati, e di quelli determinatisi per decorrenza dei termini.

2. Avverso il rilascio di nulla osta è ammesso il ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349.

3. Il Presidente del parco, entro 60 giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta e motivata al richiedente può rinviare, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni i termini di espressione del nulla osta.

4. Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni di interventi all'interno dei parchi nazionali e regionali della Calabria, le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma 2, lett. b), d), e) e f) del DPR 616/77 nelle aree soggette a vincolo paesistico dalle leggi nn. 1497/39 e 431/85, sono sub-delegate ai rispettivi Enti parco. A tal fine, il nulla osta rilasciato dall'Ente parco nazionale o regionale sostituisce quello previsto dal citato articolo 82 del DPR 616/77.

4 bis. Per far fronte agli adempimenti di cui al comma precedente l'Ente Parco regionale è autorizzato, nelle more della predisposizione della dotazione organica, ad istituire lo sportello unico provvedendo a dotarlo di personale tecnico ed amministrativo scelto con modalità disciplinate dallo Statuto.[3]

5. Il nulla osta di cui al comma 4 è sottoposto al controllo del Ministero dei beni culturali secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 42

(Danno ambientale di minima entità)

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da £. 100.000 a £ 500.000 (da 51,64 a 258,22 Euro).

Art. 43

(Danno ambientale con possibilità di ripristino)

[3] Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. b) dalla L.R. 21 agosto 2006, n. 7

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina, con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto dalla vendita del bene tutelato, dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che in caso di inadempienza l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti.

5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligo e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.

6. Decorso invano, il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni del R.D. del 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 44
(Danno ambientale senza possibilità di ripristino)

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 349/86 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il quadruplo ed il quintuplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina secondo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede altresì ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.

5. Decorso invano il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. del 14 aprile 1910, n. 639.

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22
Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.
(BUR n. 15 del 16 agosto 2010, supplemento straordinario n. 1 del 20 agosto 2010)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 29 dicembre 2010, n. 34)

(N.B. La presente legge è stata oggetto di interpretazione autentica operata con L.R.29 dicembre 2010, n. 34)

Art. 10
(Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

   - entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;

   - entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;

   - entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.

6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.

7. singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1996, n. 7
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.
(BUR n. 49 del 17 maggio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 24 maggio 1999, n. 14, 28 agosto 2000, n. 14, 15 dicembre 2000, n. 19, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 24, 7agosto 2002, n. 31, 26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18, 3 giugno 2005, n. 12, 22 novembre 2005, n. 16, 21 agosto 2006, n. 7, 19 aprile 2007, n. 8, 29 dicembre 2010, n. 34 e 7 ottobre 2011, nn. 36 e 37)

Art. 10
Avvocatura regionale

1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione *e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*[1], è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria.

1. bis L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali[2].

2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori:

1) Amministrativo;

2) Professionale.

3. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati.

4. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali.

5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie[3].

---

[1] Periodo aggiunto dall'art. 33, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.
[2] Comma aggiunto dall'art. 32, comma 1, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.
[3] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 10, della L.R. 3 giugno 2005, n.. 12

6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.[4]

[4] Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18, e poi sostituito dall'art. 1, comma 11, della L.R. 3 giugno 2005, n. 12

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1996, n. 8
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.
(BUR n. 49 del 17 maggio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 4 marzo 1997, n. 5, 2 giugno 1999, n. 16, 13 settembre 1999, n. 27, 28 agosto 2000, n. 14, 4 dicembre 2000, n. 18, 15 dicembre 2000, n. 19, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 25, 29 luglio 2002, n. 26, 7 agosto 2002, n. 33, 10 ottobre 2002, n. 39, 19 novembre 2003, n. 22, 2 marzo 2005, n. 8; 19 aprile 2007, n. 8, 13 giugno 2008, n. 15, 10 luglio 2008, n. 23, 17 agosto 2009, n. 27, 26 febbraio 2010, n. 7, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34 e 7 ottobre 2011, nn. 36 e 37)

(N.B. La presente legge è stata oggetto di tre interpretazioni autentiche operate con L.R. 8 febbraio 1999, n. 3, L.R. 3 marzo 2000, n. 6 e L.R. 17 agosto 2009, n. 27)

Art. 10[1]

(Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio)

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, *i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, ed il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile ed i Presidenti dei Gruppi consiliari*[2]; si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari *dette anche strutture speciali*[3].

2. *(Abrogato)*[4]

3. *Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti* [5] *di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è*

---

[1] L'art. 10 è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'articolo unico della L.R. 8 febbraio 1999, n. 3, come modificato ed integrato con l'art. 13, comma 4 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 e con l'art. 1, comma 4 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

[2] L'art. 10, comma 1 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 sostituisce le parole «ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti» con le parole «, i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti» All'art. 36 comma 1 lett. a) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, sono abrogate le parole «il Presidente della Commissione per il Piano» ed «i Presidenti dei Gruppi consiliari» e le parole «il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti» sono sostituite dalle parole «il Presidente del comitato regionale di controllo contabile». Successivamente l'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 aggiunge le parole «ed i Presidenti dei Gruppi consiliari».

[3] Comma così modificato ed integrato con l'art. 13, comma 1 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27, con l'art. 1, comma 7 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, con l'art. 6, comma 1 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 19 e con l'art. 1 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 1, comma 9, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[5] Le parole «di ruolo» sono soppresse dall'art. 8, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva». Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista. Il responsabile amministrativo dei Presidenti dei Gruppi consiliari è scelto tra i dipendenti dei ruoli organici della Regione con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Restano fermi gli adempimenti contributivi di legge[6].

3bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione Calabria, è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali del Consiglieri regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale[7].

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a *due*[8] unità per le segreterie dei Vice Presidenti, [9] *dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari*[10].

5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, i dipendenti di chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

---

[6]Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 4 marzo 1997, n. 5, successivamente sostituito dall'art. 1 bis, comma 2 della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e dall'art. 1, comma 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 che ai successivi commi 2, 3 e 4, subendo ulteriori modifiche dall'art. 1, comma 9, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7. L'art. 23, comma 1, lett. b), della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 sostituisce interamente il comma.

[7]Comma aggiunto dall'art. 43, comma 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[8]La parola «tre» è sostituita con la parola «due» dall'art. 8, comma 2 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[9]Comma così modificato ed integrato con l'art. 13, comma 2 della L.R. 3 settembre 1999, n. 27 e con l'art. 1 bis, comma 3, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7. Successivamente l'art. 23, comma 1 lett. c), sottolettera i. della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 sopprime le parole «a due unità per le segreterie dei Consiglieri segretari e a due unità per le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, del Presidente della Commissione per il Piano e del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti».

[10]Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, lett. c), sottolettera ii. della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

7. bis L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma , un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale[11] di livello non superiore alla categoria D1.[12] Il supporto può essere costituito da n. 4 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare quattro unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8[13].

7. bis (ter) L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno,[14] per il Presidente della Giunta delle Elezioni. Il supporto tecnico può essere costituito da n. 2 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare due unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8[15].

8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale[16].

9. *Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un «collaboratore-esperto» o di due collaboratori-esperti che possono essere scelti tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all'art.1 quater, comma 4 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14[17].*

---

[11] Parole aggiunte dall'art. 1, comma 9, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[12] Il periodo «Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma possono essere entrambe esterne alla P.A.» è soppresso dall'art. 1, comma 9, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[13] Comma introdotto dall'art. 1 bis, comma 5, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e interamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25 e successivamente integrato dall'art. 36 comma 1 lett. b) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

[14] Le parole «o esterno alla P.A.» sono soppresse dall'art. 1, comma 9, quarto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[15] Comma introdotto dall'art. 8 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39 e successivamente integrato dall'art. 36 comma 1 lett. c) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

[16] Comma interpretato autenticamente dall'art. 1 comma 1 della L.R. 10 luglio 2008, n. 23, che deve essere inteso nel senso che «il personale a cui tale norma fa riferimento è esclusivamente quello dipendente della pubblica amministrazione. Quanto, invece, al personale assegnato alle strutture speciali, legato al Consiglio regionale da un contratto di lavoro di natura privatistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 8 del 13 maggio 1996, allo stesso, sotto il profilo dell'orario di lavoro, devono ritenersi applicabili in via esclusiva le norme sancite nel contratto di lavoro sottoscritto all'atto del conferimento dell'incarico».

[17] Comma aggiunto con l'art. 1 quater, comma 4, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e così modificato e integrato dall'art. 3 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

9 bis. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse,[18] *alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al «collaboratore esperto» di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:*

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale[19].

10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali[20].

[18] Le parole «comprese quelle dei Dirigenti generali» sono soppresse dall'art. 1, comma 9, quinto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.
[19] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 22 novembre 2005, n. 16.
[20] Comma aggiunto con l'art. 1 quater, comma 4, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40 e 12 giugno 2009, n. 19)

Art. 7
Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria

1. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono corredate da una relazione predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio.

2. Nella relazione sono rappresentati, in particolare:[1]

a)
b)
c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, con l'indicazione degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in evidenza anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi in conto capitale; qualora gli oneri previsti dalla proposta di legge abbiano un'incidenza su più di un esercizio, essi vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del bilancio pluriennale;
d) gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le modalità e i tempi di attuazione delle procedure, nonché le conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge.

TITOLO III
Indebitamento

Art. 26
Ricorso all'indebitamento

1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese in conto capitale, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali.

2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese in conto capitale e delle spese per l'assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata.

[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7

3. Il ricorso all'indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o di variazione dello stesso, per il solo esercizio a cui l'autorizzazione si riferisce.

4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interesse, e delle altre forme di indebitamento, a carico della Regione, in estinzione nell'esercizio di riferimento, non può superare il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento.

5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l'autorizzazione all'indebitamento si riferisce.

6. La Giunta regionale provvede al ricorso all'indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione.

7. La legge di bilancio e di variazione dello stesso, per far fronte a ritardi ultrannuali nell'erogazione di assegnazioni a destinazione vincolata da parte dello Stato, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare operazioni di finanziamento, fino alla riscossione di tali assegnazioni.

Art. 27
Mutui e prestiti obbligazionari

1. Per i mutui e i prestiti obbligazionari, la legge regionale definisce la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza dei relativi oneri finanziari sull'esercizio in corso e sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

2. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate. *Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede agli adempimenti conseguenti ed alla stipula dei contratti.*[13]

3. Le entrate derivanti da mutui stipulati, anche in forma condizionata, ma non riscosse entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi.

4. Costituiscono minori entrate le somme corrispondenti a mutui autorizzati ma non stipulati e a titolo di prestiti obbligazionari non collocati entro il termine dell'esercizio.

5. Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.

6. La Giunta regionale può ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 attraverso operazioni di trasformazione di scadenze e di tassi o attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari. *In relazione all'andamento del mercato ed al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale definisce con cadenza almeno annuale i criteri per l'utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono né prevedere che i flussi ricevuti dalla Regione Calabria siano diversi da quelli pagati sulla passività sottostante. Inoltre i derivati di ristrutturazione della quota capitale dell'indebitamento finanziario non possono prevedere, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento.*[14]

7. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalità. Il Dipartimento competente, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale.[15]

---

[13] Periodo aggiunto dall'art. 10, comma 1 lett. c) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.
[14] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 31, comma 8, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9
[15] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(BUR n. 11 del 16 giugno 2009, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 19 ottobre 2009, nn. 33, 36, 31 dicembre 2009, n. 58, 5 gennaio 2010, n. 2, 26 febbraio 2010, n. 8, 29 dicembre 2010, n. 34 e 18 luglio 2011, n. 20)

(La Corte costituzionale con sentenza n. 179/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2; ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità cost. dell'art. 12, commi 1 e 2; ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità cost. dell'art. 54, comma 1)

Articolo 18

(Istituzione della Fondazione dei calabresi nel mondo)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze nell'ambito del settore emigrazione, ed in particolare della legge regionale 29 dicembre 2004 n. 33, al fine di supportare e valorizzare in maniera più diretta ed incisiva le relazioni con le comunità di origine calabrese all'estero, e di coordinarne le attività delle Associazioni e delle Federazioni, promuove la costituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo.

2. La Fondazione, d'intesa can le autorità locali, ha lo scopo di sostenere, con continuità d'azione, sia all'estero che in Italia, ove maggiore è la presenza di cittadini di origine calabrese, le iniziative volte:

   a) a diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento alla specificità calabrese, quale strumento per la conservazione delle radici della terra d'origine;

   b) alla salvaguardia e alla conoscenza della lingua italiana fra le giovani generazioni discendenti da calabresi, promuovendo la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano;

   c) a realizzare interventi finalizzati allo sviluppo delle relazioni sociali, economiche e culturali;

   d) a conservare e a tutelare l'identità calabrese ed a rinsaldare i rapporti con la terra d'origine, avendo particolare riguardo delle nuove generazioni nate all'estero;

   e) alla promozione ed informazione sugli aspetti della vita regionale;

   f) all'organizzazione di mostre di eventi culturali, manifestazioni ricreative, organizzazione di fiere di prodotti tipici calabresi ed alla loro commercializzazione;

   g) alla cura ed alla diffusione, tra le Comunità calabresi, di pubblicazioni, notiziari, giornali, materiale radiofonico, televisivo ed audiovisivo, utilizzando anche la via telematica ed il *web*.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
   a) dal contributo in denaro indicato nell'atto costitutivo e versato dalla Regione Calabria, nonché da ulteriori interventi previsti allo scopo di accrescere il patrimonio;

b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, somme, contributi, eredità, lasciti ed importi di qualsiasi genere da parte di soggetti pubblici e privati;

c) dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, compresa la fase iniziale di costituzione, sono utilizzate le risorse già allocate all'UPB 6.2.01.06 (capitolo 62010606) dello stato di previsione del bilancio 2009.

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15

Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(BUR n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 16 ottobre 2008, n. 37, 11 novembre 2008, n. 38 , 12 dicembre 2008, n. 40, 31 dicembre 2008, n. 44, 12 giugno 2009, n. 19, 17 agosto 2009, nn. 26 e 29, 31 dicembre 2009, n. 58, 26 febbraio 2010, n. 8, 13 luglio 2010, n. 18, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 30 giugno 2011, n. 18 e 7 ottobre 2011, n. 36)

Articolo 25

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"7 bis. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità".

2. L'organo commissariale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, un cronoprogramma recante la tempistica del trasferimento delle funzioni ai soggetti destinatari delle stesse, unitamente alle relative risorse, nonché la tempistica della successiva liquidazione dell'Ente. Il trasferimento delle funzioni e delle risorse deve avvenire *entro il 31 dicembre 2011*[1]. Il cronoprogramma è approvato dalla Giunta regionale ed obbliga l'organo commissariale ad eseguire ogni conseguente azione ed iniziativa, tenendo costantemente informati i competenti uffici regionali.

3. All'articolo 5, comma 2, della legge 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente capoverso:

"È consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli addetti ai centri Sperimentali Dimostrativi dell'ARSSA e strutture connesse del comparto agricolo dell'ente, già assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, allorché gli stessi siano impiegati per la realizzazione di specifici progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali o interventi di sponda regionali."

4. All'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2008".

5. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole "30 novembre 2006" sono sostituite dalle parole "19 gennaio 2007".

6. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, così come integrato dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, la parola "trimestrale" è sostituita con la parola "semestrale".

7. All'articolo 26, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole "al primo trimestre" sono sostituite dalle parole "al primo semestre" e le parole "al trimestre decorso" sono sostituite dalle parole "al semestre decorso".

---

[1] L'art. 1 , comma 1, primo punto della legge regionale 31 dicembre 2008, n. 44 sostituisce le parole «31 dicembre 2008» con le parole «30 giugno 2009». Successivamente l'art. 1, comma 1, prima linea sostituisce l'espressione «entro e non oltre il 30 giugno 2009» con l'espressione «improrogabilmente entro il 31 dicembre 2009». L'art. 3, comma 1, prima alinea, della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58, modifica ancora l'espressione «improrogabilmente entro il 31 dicembre 2009», con l'espressione «entro il 30 giugno 2010». Successivamente l'art. 1, comma 1 della L.R. 13 luglio 2010, n. 18 modifica ulteriormente il termine «entro il 30 giugno 2010» con il termine «entro il 31 dicembre 2010». L'articolo 40, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 proroga il termine al 30 giugno 2011. L'art. 1, comma 1, primo alinea della L.R. 30 giugno 2011, n. 18 differisce ulteriormente il termine al 31 dicembre 2011.

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 13
Piano opere pubbliche - Autorizzazione limite di impegno
(BUR n. 7 del 16 aprile 2004, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 17 agosto 2005, n. 13 e 12 dicembre 2008, n. 40)

Articolo unico

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, compresi nei programmi di cui all'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, la Regione è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, a concedere ai Comuni, alle Province e agli altri Enti autorizzati alla contrazione di mutui con la Cassa DD.PP. nonché alle Chiese e alle Fondazioni regolarmente riconosciute un contributo costante poliennale, per la contrazione di specifici mutui con Istituti di Credito abilitati, della durata massima di 25 anni.

2. L'importo massimo del contributo è pari al 80% della rata di ammortamento per le Province, le Comunità montane e i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed all'85 e 90% rispettivamente per i Comuni aventi popolazione fino a 15.000 abitanti e fino a 5000 abitanti. Per le Chiese e le Fondazioni regolarmente riconosciute e per i Comuni in stato di dissesto ai sensi e per gli effetti del Titolo VIII del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 *quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché quelli privi della capacità di indebitamento ai sensi dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*[1] i relativi mutui sono contratti dalla Regione e posti a suo totale carico.

3. La concessione dei contributi da destinare prioritariamente ad interventi di completamento di opere già avviate e non definite è subordinata alla definizione di uno specifico programma, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale in deroga alla normativa vigente, che individui i Comuni interessati, la tipologia degli interventi ed i relativi costi, la misura e la durata del contributo costante poliennale.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2004 il limite di impegno complessivo di 7.000.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

5. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 4 si provvede col bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004/2006.

[1] Comma così modificato dalla L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 31, comma 5 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 14 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

(BUR n. 24 del 31 dicembre 2010, supplemento straordinario n. 1 del 31 dicembre 2010)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 6 aprile 2011, nn. 9, 10 e 12, 30 giugno 2011, nn. 17 e 18, 18 luglio 2011, n. 25 e 10 agosto 2011, n. 31)

(Il Governo con delibera C.d.M. del 23 febbraio 2011, ha deciso di impugnare gli articoli 11, comma 1; 14; 15; 16, comma 1; 18; 29; 46; 49; 50 commi 2 e 4)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 310/2011, dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 1; 15; 16 commi 1 e 5; 18; 29; 46 e 50; inoltre ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità cost. degli articoli 11, comma 1 e 49.)

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1
(Programma di interventi per il contrasto alla 'ndrangheta)

1. Al fine di rafforzare il sistema di contrasto alla criminalità organizzata attraverso un Programma di finanziamento per le infrastrutture materiali ed immateriali che costituiscono sede di uffici giudiziari e presidi delle forze dell'ordine e per la realizzazione di impianti di video sorveglianza e per esigenze di mobilità anche gestionale, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio regionale, con rata annuale massima di euro 500.000,00, sarà contratto per una durata massima di anni 20 in più soluzioni e a mezzo di più atti di erogazione e quietanza.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare l'Accordo di Programma Quadro "Sicurezza e Legalità" con gli interventi di cui al comma 1 selezionati nel rispetto dei principi di massima trasparenza e di ampia partecipazione. Il programma degli interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previa concertazione con i Ministeri competenti della Giustizia, Difesa ed Interno, e sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

4. Le risorse di cui al comma 2, allocate all'UPB 7.2.01.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, rappresentano la quota parte a carico della Regione.

Articolo 7

(Interventi per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale)

1. Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale è autorizzato nell'esercizio finanziario 2011 l'ulteriore limite di impegno di euro 1.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. Gli Enti locali comunali associati o consorziati tra di loro e provinciali individuati come soggetti attuatori per la realizzazione delle opere di cui al precedente capoverso dovranno garantire un cofinanziamento dell'opera pari al 30 per cento dell'intero importo.

3. Il Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Giunta regionale individua gli interventi da effettuare attraverso una manifestazione di interesse per la presentazione di idee progettuali, con l'obiettivo di ammettere a finanziamento almeno un'opera di rilevante interesse per ciascuna Provincia, previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

Articolo 8

(Realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali)

1. Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa o di altri istituti di credito abilitati per il finanziamento di opere di interesse regionale - ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 - è autorizzato nell'esercizio finanziario 2011 l'ulteriore limite di impegno di euro 2.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. L'individuazione degli interventi sarà effettuata da parte del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" attraverso apposito programma e previa acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di idee progettuali da parte dei comuni interessati, previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2005, n. 17
Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.
(BUR n. 23 del 16 dicembre 2005, supplemento straordinario n. 10 del 30 dicembre 2005)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle L.L.R.R. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8 e 30 luglio 2010, n. 20)

Articolo 26
Norme tributarie

1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge n. 1/71, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione.

2. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici competenti, che lo riscuotono per conto della Regione.

3. I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2 verranno così ripartiti:

a) il 70% sarà destinato ai Comuni interessati, in ragione dell'entrata, quale contributo per i maggiori oneri a loro carico derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreative;

b) il 30% sarà utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.

Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 [1].

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») [2] [3].

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre 2006.

(3) Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del *regolamento (CE) n. 104/2000* del Consiglio ;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del *regolamento (CE) n. 1407/2002*;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2

Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500.000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750.000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si ritiene che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato

dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 3
Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti

«de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4
Modifiche

L'*articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004* è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;

b) il paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5
Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.
2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del *regolamento (CE) n. 69/2001*, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6
Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 8
Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie.
(BUR n. 34 del 3 aprile 1999)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 2 maggio 2001, n. 13, 26 giugno 2003, n. 8 e 29 dicembre 2010, n. 34)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria assume a proprio carico oneri assistenziali connessi ad interventi ed a patologie di particolare importanza, anche non rientranti nell'ambito delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, cui debbono sottoporsi soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria.

2. Gli interventi e le patologie che legittimano l'impegno finanziario della Regione sono i seguenti:

a) trapianti d'organo e di tessuti, *di cornea e di midollo*, ivi comprese la tipizzazione e l'assistenza post-operatoria in Italia e all'estero[1];

b) neoplasie in trattamento radioterapico ed altre terapie antiblastiche in Italia *che non siano disponibili presso il Servizio Sanitario Regionale*[2];

c) particolari sindromi e/o malattie rare congenite o acquisite *qualora siano necessarie prestazioni non fruibili presso la Rete regionale delle malattie rare*[3], patologie derivanti da traumi, ustioni e lesioni ad altissimo rischio invalidante che compromettono in maniera grave e irreversibile organi e funzioni *qualora necessitino di prestazioni non fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale*[4];

d) patologie che necessitano di trattamenti diagnostici e terapeutici altamente specialistici non fruibili sul territorio regionale;

e) trattamento terapeutico con metodo Doman;

f) fecondazione assistita.

Art. 3 [5]
(Rimborso di spese sostenute)

1. Allo scopo di favorire la fruizione delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in relazione agli interventi ed alle patologie indicati all'art. 1, la Regione Calabria assume a proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di viaggio del paziente *e dell'eventuale donatore* con le seguenti modalità:

- rimborso totale delle spese di viaggio effettuate in prima classe, se in treno o in classe turistica, se in aereo, *ovvero in autobus, con il proprio automezzo o con automezzo noleggiato;*

---

[1] Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.
[2] Parole aggiunte dall'art. 28, comma 1 lett. a) primo trattino della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34.
[3] Parole aggiunte dall'art. 28, comma 1 lett. a) secondo trattino della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.
[4] Parole aggiunte dall'art. 28, comma 1 lett. a) terzo trattino della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.
[5] Articolo così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 26 giugno 2003, n.8.

- le spese di soggiorno sostenute in Italia che all'estero presso la località del centro trapianti o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria tre stelle o equivalente e, comunque, entro un importo non superiore a 100,00 Euro giornalieri; le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di Euro 50,00 giornalieri. Per il riconoscimento delle spese di tipo residenziale e di quelle relative ai pasti, è necessaria la presentazione della relativa documentazione giustificativa;

- per trattamenti erogati in regime ambulatoriale, fino ad un tetto di lire 3.200.000, se in Italia e di lire 4.800.000, se all'estero.

2. Nei confronti dell'accompagnatore, o di entrambi i genitori, in caso di minori abbisognevoli necessariamente della loro duplice presenza, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, sono riconosciuti gli stessi rimborsi per le spese alberghiere e per i viaggi con le identiche modalità previste per l'assistito. Per i minori sottoposti a tutela, il rimborso è dovuto all'esercente la patria potestà o al tutore.

Art. 4
(Metodo Doman)

1. La Regione Calabria, tenuto conto della rilevanza sociale ed umana del problema, provvede a sostenere le famiglie dei soggetti con gravi disabilità psicomotorie che con continuità affrontano spese ingenti per l'esecuzione di particolari prestazioni riabilitative non praticate sul territorio nazionale, identificate con il metodo "Doman".

2. A tale fine, ai soggetti aventi titolo e che ne facciano richiesta, viene concesso il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e per la permanenza nel luogo o nei luoghi in cui vengono effettuate le prestazioni secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.

3. In questo caso particolare, dove necessaria è la presenza di entrambi i genitori, eccezionalmente il rimborso è esteso per le spese sostenute per i viaggi e la permanenza anche a questi ultimi, come indicato al precedente articolo 3.

Art. 5
(Procedure per l'erogazione)

1. Per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge fa fede l'autorizzazione alle prestazioni rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente in conformità alle normative vigenti in materia, per patologie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale.

2. Per quanto concerne le residue patologie elencate dalla presente legge e non previste quali prestazioni rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, l'assistito deve presentare domanda corredata da certificazione di un medico specialista della specifica patologia o, in sua assenza, di un medico specialista in branca affine dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, corredata dalla documentazione sanitaria atta a dimostrare la necessità del ricorso alle prestazioni sanitarie di alta specializzazione fuori regione. *Non occorre corredare la domanda con certificazione del medico specialista dell'ASL per i trapiantati e i portatori di gravi patologie già acclarate con documentazione certa e probatoria.* [6]

[6] comma modificato dall'art. 1 della L.R. 2 maggio 2001, n. 13

3. La domanda, che deve, altresì, documentare la eventuale necessità di un accompagnatore, deve contenere:

- il nome dell'assistito e dell'eventuale o degli eventuali accompagnatori;

- la località ed il presidio sanitario ove saranno fruite le prestazioni;

- la durata prevista per il trattamento sanitario;

- il termine entro il quale presumibilmente la prestazione deve essere fruita;

- il tipo di prestazione sanitaria da fruire.

4. Per ottenere il rimborso, gli aventi titolo devono presentare all'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la documentazione *in originale* delle spese sostenute con fatture quietanzate, *ricevute di pagamento o equipollenti, biglietti di viaggio, ticket relativi a pedaggi autostradali.*[7]

5. Le Aziende Sanitarie sono autorizzate ad erogare, su richiesta degli eredi, un contributo per le spese di trasporto del feretro del paziente trapiantato o in attesa di trapianto, deceduto presso il Centro trapianti.[8]

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in lire 700.000.000 (settecentomilioni) si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio recanti: "Spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998", che viene ridotto del medesimo importo ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 4341105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa nell'esercizio 1999 con la denominazione: "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie", e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 700.000.000 (settecentomilioni).

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.

Art. 7
(Monitoraggio)

1. L'Assessorato regionale alla Sanità provvede semestralmente ad una valutazione quantitativa e qualitativa delle richieste approvate.

---

[7] comma modificato dall'art. 24 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8
[8] comma modificato dall'art. 24 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).
(BUR n.3 del 16 febbraio 2010 supplemento straordinario n. 4 del 26 febbraio 2010)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 7 giugno 2010, n. 14, 11 agosto 2010, nn. 21, 22 e 23, 22 novembre 2010, n. 32 e 29 dicembre 2010, n. 34)

(La Corte costituzionale con sentenza n. 108 del 2011 ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 1, comma 3; 13; 15, commi 1, 3 e 5; 16, commi 1 e 2; 17, comma 4; e 19)

(La Corte costituzionale con sentenza n. 123 del 2011, ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 32; 38, commi 1 e 2; 43, comma 2; inoltre ha dichiarato estinto il giudizio, limitatamente all'impugnazione dell'art. 46)

Art. 22
(Disposizioni in materia di edilizia di culto)

1. La Giunta regionale, in luogo dell'indebitamento di cui all'articolo 33, commi 9 e 10, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è autorizzata a concedere, con decorrenza dall'anno 2011 ed entro il limite annuo di euro 1.000.000,00, contributi costanti poliennali previsti dalla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 *con priorità per gli interventi previsti per le chiese di interesse storico -artistico e dall'articolo 4, lettera c)*[1], ai Comuni ed agli Ordinari Diocesani che contraggono un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altro Istituto Bancario a ciò abilitato, fermo restando che il tasso di interesse applicato da questi ultimi sia inferiore o uguale a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

[1]Parole aggiunte dall'art. 45, comma 5 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2007, n. 9
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).
(BUR n. 9 del 16 maggio 2007, supplemento straordinario n. 1 del 21 maggio 2007)

(Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alle LL.RR. 20 giugno 2007, n. 12, 10 luglio 2007, n. 15, 5 ottobre 2007, n. 22, 7 dicembre 2007, n. 24, 28 dicembre 2007, n. 30, 13 giugno 2008, n. 15, 10 luglio 2008, n. 21, 18 luglio 2008, n. 24, 12 dicembre 2008, n. 40, 15 gennaio 2009, n. 1, 12 giugno 2009, n. 19, 19 ottobre 2009, n. 35, 26 febbraio 2010, n. 9, 11 agosto 2010, n. 22 e 7 ottobre 2011, n. 36)

TITOLO VI
Disposizioni di carattere finanziario

Art. 33
(Finanziamenti ad enti locali per investimenti)

1. Al fine di consentire al Comune di Vibo Valentia la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare al risanamento, riqualificazione e recupero del territorio colpito dall'alluvione del 3 luglio 2006, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 1.500.000,00, finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 25 anni ed allocato all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

2. Al fine di consentire la realizzazione di un Auditorium in memoria di Angelo Frammartino nel Comune di Caulonia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al suddetto Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 200.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 10 anni, ed allocato all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

3. Al fine di consentire al Comune di Chiaravalle la ricostruzione della sede del Palazzo Municipale, oggetto di un grave episodio di terrorismo mafioso, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 60.000,00, finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 10 anni, ed allocato all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

4. Al fine di consentire ai comuni di Plataci e Torre Ruggiero la realizzazione di programmi di risanamento ambientale, idrogeologico e dimessa in sicurezza del proprio territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi Comuni contributi costanti poliennali decorrenti dall'esercizio finanziario 2008 rispettivamente di euro 150.000,00 ed euro 50.000,00, finalizzati alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 20 anni, ed allocati all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008e successivi.

5. (Abrogato)[1]

[1]Comma abrogato dall'art. 3, comma 3 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 9.

6. (Abrogato)[2]

7. Al fine di garantire la manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale danneggiato da calamità naturali ed avversità atmosferiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 500.000,00 finalizzato alla contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 15 anni, ed allocato al UPB 2.02.04.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

8. La concessione dei contributi di cui al comma 7 è subordinata alla definizione di uno specifico programma, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, che individui, sulla base delle richieste pervenute, i Comuni interessati, la tipologia ed il costo degli interventi, nonché la misura dell'importo massimo del contributo regionale.

9. Al fine di realizzare, sulla base di un programma formulato secondo le indicazioni della Conferenza episcopale regionale e sulla scorta delle istanze pervenute, interventi di ristrutturazione delle opere di culto, la Giunta regionale, è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

10. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al comma 9, quantificato nella misura massima di euro 20.000.000,00 - sarà contratto, per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall'Istituto finanziario ai fini del suo intervento.

11. Il piano di riparto ai sensi del comma 10, da approvarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, individua, sulla base delle richieste pervenute, i beneficiari delle risorse, nonché la tipologia ed il costo degli interventi da realizzare.

[2] Comma sostituito dall'art. 2, comma 9 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 3 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 9.

Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36

Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale.

(BUR n. 20 del 16 ottobre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 ottobre 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle L.L.R.R. 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8, 11 agosto 2010, n. 22 e 29 dicembre 2010, n. 34)

Art. 2

1. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato a contrarre un mutuo con un limite di impegno massimo annuo, per 10 anni, di € 9.400.000,00 per il finanziamento di programmi denominati "contratti di quartiere II " ammessi nel D.M. n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti.

2. La copertura della rata di mutuo è assicurata dalle risorse già assegnate alla Regione per il periodo 2008-2020, ai sensi del D.lgs. 112/98, di cui all'accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture ed all'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 18.10.2007 e, comunque, con i fondi previsti nella UPB 3.2.02.01 del bilancio regionale.

3. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato alla stipula della convenzione con i comuni beneficiari entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione dovrà indicare la data di inizio e di ultimazione dell'intervento. In casi di inadempienza il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è tenuto ad attivare la procedura di revoca previa relativa diffida.

3bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale LL.PP. ed acque è tenuto a verificare l'eventuale impossibilità dei comuni interessati dal finanziamento di cui al comma 1 a procedere all'attuazione del programma pubblico-privato per come già valutato negli esiti conclusivi dal D.M. n. 176/A, anche per ragioni connesse alla sopraggiunta indisponibilità dei soggetti privati a procedere all'attuazione degli interventi privati con vigenti strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica.

3ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque autorizza una rimodulazione del programma pubblico privato, ivi comprese l'individuazione di una nuova ubicazione territoriale, l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici anche non residenziali, restando invariato il finanziamento complessivo originariamente assentito.

3quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2011[1].

[1]Commi aggiunti dall'art. 48, comma 1, della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Successivamente modificati dall'art. 24, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22, tali commi precedentemente così recitavano «3ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque può autorizzare una rimodulazione del programma pubblico-privato, ivi comprese l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici, restando invariato il finanziamento complessivo assentito.
3quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre 380 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

4. Il Dipartimento regionale "Lavori pubblici ed acque" è autorizzato altresì ad utilizzare le eventuali somme residue rivenienti dalla programmazione di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei restanti programmi denominati "contratti di quartiere II" ammessi nel D.M. n. 176/4 del 12 febbraio 2007 e non finanziati, secondo l'ordine della graduatoria ministeriale approvata[2].

[2]Comma sostituito dall'art. 45, comma 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 [1]

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *L. 15 marzo 1997, n. 59*

70. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla *legge 19 dicembre 1975, n. 875* ;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40 e 12 giugno 2009, n. 19)

Art. 4
Bilancio pluriennale

1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale. Esso costituisce allegato al bilancio annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di bilancio.

2. Il bilancio pluriennale, da aggiornare ogni anno, è elaborato in termini di competenza con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale, la quota relativa all'esercizio successivo.

3. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale, regionale e comunitaria già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico).

4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l'iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.

5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.

6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso contenute.

7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.

8. Con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.

9. Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la proiezione a legislazione vigente e per quella programmatica,i totali delle entrate, per titoli e categorie, e delle spese, per livelli programmatici di intervento e per funzioni obiettivo, al netto delle contabilità speciali che non sono indicate nel bilancio pluriennale.